Pubblicato il 23/04/2020

**N. 03066/2020 REG.PROV.CAU.**
**N. 02855/2020 REG.RIC.**

**R E P U B B L I C A  I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 2855 del 2020, proposto da
Associazione Arci, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Notargiovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero Infrastrutture e Trasporti, Ministero Esteri, Ministero Interni, Ministero Salute non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del Decreto Interministeriale del 07.04.2020, con il quale è stato stabilito che i porti italiani non rappresentano più "luoghi sicuri" (Place of safety) ai fini dello sbarco di migranti in caso siano soccorsi in mare da unità navali battenti bandiera straniera al di fuori dell'area SAR italiana.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dall'associazione ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto, in considerazione di un bilanciamento degli interessi contrapposti tipico della presente fase (e riservato l'approfondimento del *fumus* del ricorso, con particolare riferimento alla dedotta violazione delle normative internazionali sul diritto del mare e il diritto di asilo, in sede di trattazione collegiale), che non sussistono i requisiti di estrema gravità ed urgenza previsti dalla norma da ultimo menzionata, poiché l'atto impugnato è motivato mediante argomentazioni non implausibili circa l'attuale situazione di emergenza da COVID-19, e la conseguente impossibilità di fornire un "luogo sicuro", senza compromettere la funzionalità delle strutture nazionali sanitarie, logistiche e di sicurezza dedicate al contenimento della diffusione del contagio e di assistenza e cura ai pazienti COVID-19;

Tenuto inoltre presente, per quanto concerne la valutazione del *periculum in mora*, che resta comunque fermo l'obbligo di garantire assistenza alle persone eventualmente soccorse in mare, assicurando l'assenza di minaccia per le loro vite, il soddisfacimento delle necessità primarie e l'accesso a servizi fondamentali sotto il profilo sanitario, logistico e trasportistico;

P.Q.M.

Respinge l'istanza di misure cautelari monocratiche sopra specificata.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 20 maggio 2020, ore di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 22 aprile 2020.

**Il Presidente**
**Giuseppe Daniele**

IL SEGRETARIO